



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice  
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 11-1 dell'anno 2022 del Ruolo del  
Procedimento Unitario proposto

da

MANCUSO DOROTEA (avv. ETTORE VOLPE, VIA A.  
PASCULLI, 12 PALERMO) per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore

\*\*\*

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del  
consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, depositata da MANCUSO  
DOROTEA in data 13.9.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,  
posto che il centro degli interessi principali del debitore – da  
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione  
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal  
Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott.

Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato, invero, che la ricorrente - dipendente statale - ha prestato fidejussioni per l'attività imprenditoriale del coniuge rimanendo estranea alla stessa;

considerato che sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata ritenendo che *i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cfr. Ord 742/2020);*

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non

risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 14.9.2022 sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;

dato atto che, con note depositate il 27.10.2022 ed il 2.12.2022, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che il ricorrente presenta la seguente situazione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura):

- Compenso OCC in prededuzione di euro 6100,00;
- garante e datrice di ipoteca di un mutuo ipotecario nei confronti della Banca Popolare S Angelo di euro 134.423,66;
- debito nei confronti di Confeserfidi Società consortile a.r.l., creditrice ipotecaria di secondo grado nei confronti della Sig.ra Mancuso (obbligata in solido con i Sigg. Genova Roberto Maria, Ginestra Umberto, e Gangemi Amelia) per la somma di euro 380.002,96;
- debito nei confronti di Organa spv srl di euro 20.002,48;

rilevato che la proposta prevede:

1.il mantenimento dell'ammortamento attuale per ciò che concerne la posizione di garanzia resa in favore di Banca Sant'Angelo s.p.a., i cui pagamenti sono adempiuti dalla debitrice principale Datacomm Immobiliare s.r.l.;

2.il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 6.100,00 da corrispondere in n 12 rate euro 508,33.

3. il pagamento del debito nei confronti di Confeserfidi per complessivi euro 22.916,50 da pagarsi in n. 50 rate, dalla rata n. 13 da euro 458,33;

4. il pagamento del debito nei confronti di Organa spv srl per complessivi euro 2.500,00 da pagarsi in n. 50 rate, dalla rata n. 13 da euro 50,00;

rilevato che MANCUSO DOROTEA assolverà a tale impegno destinando ai creditori una quota della propria retribuzione, compatibile con il sostentamento proprio e della famiglia e tenuto anche conto dello stipendio del coniuge, anch'egli sottoposto ad una procedura di sovraindebitamento;

considerato che la rata mensile, di circa 500,00 euro mensile, prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, infine, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano - liquiderà il compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;

ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MANCUSO DOROTEA, MNCDRT68A69G273M;

**DISPONE**

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.

Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a MANCUSO DOROTEA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Aprile.

Così deciso in Palermo, 05/01/2023

Il Giudice

*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

